

FAQ relative all'Avviso Pubblico "Programma Garanzia Giovani – Misura 5 Tirocinio extracurricolare anche in mobilità geografica – Istituzione di circa 600 tirocini ", di cui al DDPF N. 10 DEL 12/01/2017.

Gestione Avviso

1. Un giovane che ha già usufruito di una Misura GG (escluse Misura 1 e 9), può partecipare all'Avviso Pubblico relativo ai tirocini nella Regione Marche?

No, prevale quanto disposto dall'Art. 5 "Requisiti di partecipazione" dell'Avviso Pubblico, in particolare dal punto "Non aver già usufruito di una Misura nell'ambito del Programma Garanzia Giovani, ad eccezione della Misura 1 e della Misura 9". Tale regola è applicata esclusivamente alle Misure GG finanziate dal PAR Garanzia Giovani della Regione Marche di cui alla D.G.R. 500 del 28/04/2014 e s.m.i. .

Qualora il giovane, destinatario di una Misura GG finanziata dal PAR Garanzia Giovani della Regione Marche (D.G.R. 500 del 28/04/2014 e s.m.i.) abbia rinunciato a tale misura per motivi non dipendenti dalla sua volontà, non è esclusa per lo stesso, la possibilità di partecipare all'Avviso Pubblico relativo ai tirocini.

2. Un giovane che ha svolto prestazioni di lavoro retribuite tramite voucher presso un'azienda, può presentare la domanda di partecipazione per svolgere un tirocinio presso la stessa azienda?

Sì, si può applicare il principio secondo il quale il voucher non è configurabile come rapporto di lavoro (salvo future modifiche della normativa ministeriale).

3. Un giovane che sta svolgendo prestazioni d'opera occasionali, per le quali non devono essere prodotte le Comunicazioni Obbligatorie, può presentare la domanda di partecipazione per un tirocinio?

No. Nonostante non ci sia la presenza di CO, le prestazioni d'opera occasionali fanno perdere il requisito della disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 150/2015.

4. Il lavoro interinale svolto presso il soggetto ospitante, si configura come precedente rapporto di lavoro ai fini della presentazione della domanda di partecipazione per un tirocinio?

Sì, in quanto si ritiene che il soggetto ospitante abbia già conosciuto il giovane dal punto di vista lavorativo a formativo.

5. PROROGA

Nel caso in cui l'Azienda e il tirocinante vogliano proroga un tirocinio la cui durata prevista non era di 6 mesi (o 12 mesi per i soggetti aventi diritto), il soggetto Promotore dovrà inviare una richiesta di

proroga debitamente motivata e coerente con gli obiettivi del progetto formativo già valutato. Tale richiesta di proroga deve essere autorizzata dalla Regione Marche.

6. La chiusura aziendale può essere considerata sospensione?

No, la chiusura aziendale di 15 giorni, non può essere conteggiata come sospensione del tirocinio e non può dare luogo ad una proroga della CO.

Per chiusure aziendali o per altri motivi che comportano un'interruzione del tirocinio per un periodo uguale o superiore ad un mese, si può applicare una sospensione del tirocinio che va segnalata e motivata sul progetto formativo.

7. Che fare nel caso di un'interruzione del tirocinio per un periodo uguale o superiore ad un mese, non precedentemente indicata né motivata nel progetto formativo?

La tempistica del processo di valutazione delle domande di tirocinio implica che, per alcuni progetti, il periodo originariamente indicato per lo svolgimento del tirocinio stesso non possa essere effettivamente rispettato, con conseguente slittamento della data di inizio e fine del progetto stesso. Nel caso in cui, una volta ammesso a finanziamento un progetto di tirocinio, sopraggiunga la necessità di modificare il periodo per motivi legati ad una specifica situazione aziendale non previsti nel progetto formativo (ad esempio, per una chiusura aziendale della durata di almeno un mese), tali da non permettere il raggiungimento del 75% delle presenze. L'ente promotore è tenuto ad inviare alla Regione Marche apposita richiesta di sospensione debitamente motivata -controfirmata dal soggetto ospitante e dal tirocinante - e conseguente proroga del tirocinio.

Una volta approvata tale richiesta, l'ente ospitante dovrà provvedere all'emissione di una C.O. di proroga. A tal proposito, si specifica che il soggetto promotore è tenuto a verificare l'effettiva emissione della C.O. di proroga da parte del soggetto ospitante.

Si precisa inoltre che la richiesta di proroga va inviata esclusivamente tramite PEC all'indirizzo regione.marche.lavoroformazione@emarche.it per i soggetti privati, o tramite ID interno per i soggetti pubblici.

8. I soggetti ospitanti dovranno pagare i tirocinanti tassativamente a cadenza bimestrale?

No, quanto disposto dall'ultimo paragrafo dell'art. 11 è da intendersi come segue: "Il contributo privato a carico del soggetto ospitante deve essere corrisposto su base **almeno** bimestrale e dovrà essere tracciabile per essere verificabile in sede di controllo".

Invio della domanda

9. È possibile rettificare/integrare una domanda di partecipazione già inviata con ID o PEC?

No, come previsto dall'art. 14 dell'Avviso Pubblico, "non è ammessa l'integrazione dei documenti e/o dati né la riserva a produrli successivamente alla presentazione della domanda". Nel caso in cui la documentazione inviata non sia corretta, occorre inviare una nuova domanda di partecipazione e

quindi acquisire un nuovo codice SIFORM seguendo la procedura di compilazione della domanda di partecipazione indicata dal Manuale “Disposizione agli operatori pubblici e privati per la gestione dei soggetti aderenti a Garanzia Giovani”.

10. Qual è il soggetto che operativamente accede a SIFORM per la presentazione della domanda di partecipazione?

Il soggetto che ha il ruolo di supportare il tirocinante nella presentazione della domanda di partecipazione e che ha accesso a SIFORM è il soggetto promotore. L'elenco completo dei soggetti promotori accreditati per il Programma Garanzia Giovani nella Regione Marche è disponibile al link: <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani#A-chi-rivolgersi> .

11. Nel modulo “Domanda di partecipazione”, chi deve apporre la firma nello spazio dedicato al soggetto promotore?

Per i soggetti pubblici, il modulo va firmato dai responsabili dei singoli CIOF o persona delegata.

Per i soggetti privati, il modulo va firmato dal rappresentante legale dell'ente componente ATI/ATS o persona delegata.

12. Nella denominazione degli allegati 10 e 11 alla domanda di partecipazione, per Codice Fiscale si intende il Codice Fiscale di chi firma il documento o il Codice Fiscale/P.IVA del soggetto promotore / soggetto ospitante?

Nella denominazione degli allegati 10 e 11 alla domanda di partecipazione, va inserito il Codice Fiscale del legale rappresentante del soggetto promotore o soggetto ospitante, ovvero della persona che firma il documento.

13. Nel modello “Schema di Convenzione” è scritto “si allega copia dei documenti di riconoscimento dei firmatari”, è necessario scansionare i documenti d'identità insieme alla Convenzione firmata in un unico documento?

No, sono sufficienti i documenti d'identità allegati alla domanda di partecipazione.

14. Che fare nel caso in cui l'ente ospitante voglia far cessare anticipatamente un tirocinio Garanzia Giovani?

Il soggetto ospitante far cessare anticipatamente un tirocinio avviato con garanzia Giovani in situazioni di oggettiva impossibilità a continuare il tirocinio (quali ad esempio, indisponibilità del tirocinante ad iniziare le attività entro i termini stabiliti e quindi accettati dallo stesso borsista e dal tutor nominato dall'azienda; assenza ingiustificata reiterata e/o irreperibilità prolungata del tirocinante; attestazione di esiti negativi contenuta nella relazione mensili, in particolar modo in riferimento agli obiettivi formativi del tirocinio e al rispetto delle norme che regolano l'ambito di lavoro).

L'ente ospitante dà comunicazione della sua volontà di cessare anticipatamente il tirocinio e delle motivazioni che hanno portato a tale decisione al soggetto promotore, il quale informa la Regione Marche tramite PEC all'indirizzo regione.marche.lavoro@emarche.it (soggetti promotori privati) o tramite ID interno (inoltre a ruolo protocollista PF Mercato del Lavoro, occupazione e servizi territoriali) via PALEO (soggetti promotori pubblici). Copia della stessa comunicazione va inoltrata all'indirizzo email garanziagiovani@regione.marche.it

Si precisa che l'ente ospitante è tenuto a emettere UNILAV di cessazione anticipata del tirocinio riportante la data effettiva di interruzione del tirocinio stesso, come previsto dalla normativa vigente. Il soggetto promotore è tenuto a verificare tale adempimento.

Il tirocinante può presentare nuova domanda di tirocinio con altro ente ospitante, per il periodo di tirocinio non svolto.

15. Un tirocinante che cessa anticipatamente un tirocinio finanziato da Garanzia Giovani può presentare nuova domanda?

Sì, un tirocinante che cessa anticipatamente un tirocinio finanziato con Garanzia Giovani può presentare una nuova domanda di ammissione a finanziamento di un tirocinio presso diverso ente ospitante. Si precisa tuttavia che, come indicato all'articolo 10 dell'Avviso pubblico sui tirocini, la cessazione anticipata del tirocinio implica la rinuncia ad una misura di politica attiva e, pertanto, il tirocinante verrà cancellato dal Programma Garanzia Giovani, fatta salva comunque la possibilità di re-iscrivere in un secondo momento.

Si precisa inoltre che la durata del secondo tirocinio non può superare la durata totale prevista per ogni tirocinio (6 mesi o 12 mesi per soggetti svantaggiati o disabili).